

Art. 134

1. La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla ***legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge¹***, dello Stato e delle Regioni;
2. sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
3. le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

¹ Le Leggi e gli atti aventi forza di legge (es. Decreti legge) devono essere in armonia con i principi esposti nella Costituzione. Diversamente sono illegittimi o anti-costituzionali e vengono abrogati – SE SOTTOPOSTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE (ovviamente).